

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

Dott. Alessandro Antonelli
TRIBUTARISTA - PUBBLICISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Alessandro Mengozzi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Sgarzani
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Rita Santolini
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Elisa Monari
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Maurizio Di Costanzo
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott. Mirko Lucchi
COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Dott.ssa Gessica Paolini
TRIBUTARISTA

Forlì, 04 ottobre 2023

A TUTTI I
SIGG. CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 11/2023

Oggetto: Crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Anticipazione del termine di utilizzo e cessione dei crediti relativi al I e al II trimestre 2023 (Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132).

1. Premessa.

Facciamo riferimento a seguito alle precedenti comunicazioni sull'argomento in oggetto (da ultimo si veda la circolare n. 06/2023), per informarVi che con il Decreto Legge 29/09/2023, n. 132, c.d. "Decreto Proroghe Fisco" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29/09/2023 ed in vigore dal 30/09/2023, è stata introdotta una disposizione che non prevede una proroga, bensì un anticipo, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, del termine ultimo per l'utilizzo dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.

2. Anticipazione del termine ultimo per l'utilizzo e la cessione dei crediti d'imposta.

L'art. 1 commi 2 e 8 della L. 197/2022 prevede il riconoscimento per il I trimestre 2023, in presenza delle condizioni richieste, di un credito d'imposta in misura pari al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 35% per le imprese non energivore.

STUDIO ANTONELLI & PARTNERS

L'art. 4, commi 7 e 8 del DL 34/2023 ha invece previsto per il II trimestre 2023 una riduzione dell'agevolazione, riconoscendo un credito d'imposta pari al 20% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e del 10% per le imprese non energivore.

I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni), entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023.

Posto che i crediti possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati"), il cessionario può utilizzare tali crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque sempre entro il medesimo termine.

In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d'imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

L'art. 7 del D.L. 132/2023 interviene ora sui commi 7 e 8 dell'art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole "31 dicembre 2023" con "16 novembre 2023".

Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell'art. 4 del DL 34/2023.

Per effetto di tali modifiche, i crediti d'imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) dovranno quindi essere utilizzati ovvero ceduti al massimo entro il 16 novembre 2023, con una riduzione quindi del periodo per l'utilizzo rispetto a quanto inizialmente previsto.

L'anticipazione del termine dal 31 dicembre al 16 novembre impatta sicuramente sulla pianificazione dei versamenti, posto che tali crediti dovranno essere utilizzati, ad esempio, prima della scadenza per il versamento degli acconti di fine novembre.

Al riguardo, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 10 gennaio 2023 n. 8, ha chiarito che i crediti d'imposta in esame possono essere utilizzati, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d'imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.

Tuttavia, il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinarsi tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto, fissato ora al 16 novembre 2023.

Pertanto sarebbe consigliabile presentare l'F24 entro tale termine, ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti.

Il nuovo termine anticipato assumerà rilevanza anche ai fini delle comunicazioni di cessione dei crediti, che allo stato attuale devono essere inviate entro il 18 dicembre 2023.

L'Agenzia delle Entrate presumibilmente interverrà con un nuovo provvedimento, prevedendo un'anticipazione anche di tale scadenza.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo i migliori saluti.

Alessandro Antonelli

